

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BUONABITARE APS

### COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDI - DURATA

ART. 1 - E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione **di promozione sociale** denominata "BuonAbitare APS", con sede legale in Pistoia.

In particolare, relativamente al codice del terzo settore, si farà riferimento agli art. 35 e 36, regolatori delle associazioni di promozione sociale.

Sedi locali secondarie, filiali, succursali uffici possono essere istituite previa delibera del consiglio direttivo.

L'associazione ha durata fino al 31/12/2050.

L'acronimo APS acquista efficacia ed è spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

### SCOPO – FINALITA' – PRINCIPI - ATTIVITA'

ART. 2 - L'associazione non ha fini di lucro.

ART. 3 - L'associazione è basata e si ispira ai seguenti principi generali, vale a dire sulla convinzione che sia necessario:

- promuovere e sostenere la **responsabilità sociale** di tutti (individui, gruppi, istituzioni, imprese, ecc.) al fine di garantire, benessere, coesione sociale e democrazia;
- riconoscere **la centralità delle relazioni** interpersonali e sociali, con particolare attenzione a quelle di vicinato, come condizioni della crescita individuale e dello sviluppo della comunità;
- ricercare percorsi per realizzare uno **sviluppo sostenibile**, dal punto di vista ambientale, sociale e individuale, ponendo attenzione alle risorse esistenti, al loro uso e alla loro rigenerazione;
- adottare un **approccio sistemico** che considera l'individuo come "tutto" e come "parte", e la comunità nel suo duplice aspetto di prodotto dell'azione degli individui e, al tempo stesso, di artefice del loro destino;
- riconoscere il **legame che c'è fra l'individuo e il sistema sociale a cui appartiene** e l'interdipendenza fra benessere individuale e salute del sistema sociale, fra crescita personale e sviluppo di comunità;
- rispettare l'esigenza che qualsiasi intervento sociale od organizzativo produca un valore aggiunto per la **crescita e la promozione umana**.

ART. 4 - L'associazione ha lo scopo di promuovere la crescita e lo sviluppo delle persone e dei sistemi sociali nei quali queste vivono, lavorano e studiano e di promuovere il *buon abitare* come fattore di benessere personale, come modalità per rigenerare capitale sociale e per sostenere forme innovative di welfare.

L'associazione intende quindi sostenere con iniziative di varia natura percorsi di collaborazione e di partecipazione, e pratiche innovative di buon abitare per promuovere *comunità*, affinché si possa realizzare una convivenza "sana", condizione necessaria per la crescita ed il benessere personale e sociale e per l'efficacia delle organizzazioni.

In particolare, l'associazione si propone di:

1. promuovere e/o sostenere progetti innovativi nel campo sociale, sociosanitario e socioculturale;
2. organizzare e/o promuovere corsi, seminari di formazione in aula e in altri setting, a favore di operatori sociali, di soggetti in condizioni di svantaggio o disagio sociale e di cittadini in genere per promuovere e sviluppare competenze, in particolare le competenze relazionali;
3. organizzare convegni, giornate di studio, eventi, conferenze sui temi propri dell'associazione;
4. sviluppare e svolgere ricerche, pubblicazioni e simili sulle tematiche proprie dell'associazione;
5. progettare, promuovere ed organizzare progetti/interventi di animazione e di sviluppo di comunità in contesti territoriali difficili;
6. gestire servizi alla persona;
7. aiutare le persone ad affrontare i problemi della vita di tutti i giorni nel posto dove abitano/lavorano /studiano;
8. incentivare la ricerca e la sperimentazione di forme abitative innovative e collaborative;
9. promuovere e sostenere esperienze di cohousing;
10. gestire forme di abitare collaborativo nell'ambito dell'housing sociale;
11. aiutare le persone a instaurare, curare e valorizzare le relazioni di vicinato;
12. promuovere e sostenere la soluzione collaborativa dei problemi in ambito abitativo e lavorativo;
13. favorire la ricerca e la sperimentazione di modelli gestionali che integrino in un approccio unitario l'amministrazione degli immobili e i servizi alle persone e alle comunità in modo da contribuire alla realizzazione di forme integrative di welfare;
14. promuovere la cultura della tolleranza e dell'accoglienza, per superare il pregiudizio e la discriminazione e valorizzare le diversità.

ART. 5 – Per il migliore raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 4, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 6 - L'associazione realizza le precedenti attività di interesse generale;

1. aggregando persone che sono interessate a questo argomento e mettendo in rete gruppi/comitati/associazioni/cooperative/persone fisiche e giuridiche/centri sociali interessati al buon abitare;
2. offrendo collaborazione professionale alle associazioni di volontariato, di recupero e di sostegno;
3. collaborando con gli Enti Locali, lo Stato, la Comunità Europea, le imprese pubbliche e/o private, nella promozione e diffusione del buon abitare;
4. fornendo supporto all'avvio e al funzionamento di circoli di BuonAbitare;
5. organizzando iniziative culturali e sensibilizzative, eventi, manifestazioni e incontri a carattere culturale (conferenze e dibattiti, mostre, ecc.);
6. realizzando attività di studio, ricerca e formazione;
7. gestendo uno sportello di ascolto e di mediazioni dei conflitti;
8. gestendo strutture adibite ad abitare condiviso o collaborativo;
9. organizzando, promuovendo e gestendo attività di sensibilizzazione e di formazione sul tema delle relazioni di prossimità, del conflitto e sulla mediazione sociale;
10. creando pubblicazioni e materiale audiovisivo e fotografico di ogni genere per conoscere, valorizzare e diffondere esperienze e buone pratiche;
11. avvalendosi di tutti gli strumenti utili alla promozione delle attività dall'associazione, curando l'edizione di stampe, periodiche e non, ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
12. organizzando e mettendo in opera iniziative volte al recupero, rifunionalizzazione e riqualificazione di spazi urbani ed immobili in disuso, al fine di poter svolgere attività inerenti alle finalità dell'Associazione, nei requisiti minimi di sicurezza e con attrezzature adeguate;
13. divulgando attività formative seminariali, inerenti prevalentemente a tematiche di innovazione sociale e problematiche connesse alle relazioni di prossimità.

ART. 7 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, in particolare intende dotarsi di servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto, collegati all'attività istituzionale, anche in contesto di attività commerciale, e vendere prodotti realizzati attraverso le attività dell'associazione. La loro individuazione sarà in ogni caso successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## SOCI

ART. 8 - Possono far parte dell'associazione persone fisiche ed enti che condividono i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente. Potranno altresì far parte dell'associazione i circoli BuonAbitare in qualsiasi forma si siano costituiti.

Tutti i soci hanno medesimi diritti ed obblighi rispetto all'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono fare domanda scritta all'associazione; sulle domande delibera il consiglio direttivo - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - motivando la deliberazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di pagare la quota associativa deliberata dal consiglio direttivo, di cooperare nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell'associazione e di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al presidente almeno 15 giorni prima.

La partecipazione all'associazione e la relativa quota sono intrasmissibili e la quota non può essere rivalutata.

Il rapporto associativo ha carattere uniforme per tutti i soci.

ART. 9 - Si cessa di far parte dell'associazione per morte, esclusione o recesso. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l'associazione o che comunque abbiano creato grave danno all'associazione.

Il recesso è comunicato dal socio che intendere sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi eredi non sarà attribuito alcunché a tale titolo non sussistendo alcun diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell'associazione.

ART. 10 - L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neppure indiretti, dei propri associati.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

In caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

## ORGANI

ART. 11 - Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo,
- c) Il presidente
- d) L'organo di controllo, ove nominato

Tutte le cariche associative sono elettive e su base democratica.

## ASSEMBLEA

ART. 12 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E' convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della riunione mediante avviso scritto da inviare ai soci nel quale siano contenuti, oltre che data, luogo e ora della riunione anche gli argomenti da discutere. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio.

ART. 13 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, senza limitazione alcuna. Ciascun socio può rappresentare altri soci fino ad un massimo di tre purché munito di specifica delega.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per la modifica dello statuto che devono essere sempre prese a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Prima e seconda convocazione possono avvenire anche il medesimo giorno, purché ad almeno un'ora di distanza.

ART. 14 - L'assemblea delibera e ha competenza per:

- a) la nomina e revoca degli altri organi associativi;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione del bilancio sociale;
- d) gli indirizzi generali dell'associazione;
- e) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

- f) la responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) la esclusione degli associati
- h) l'approvazione di regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) ogni altra questione attribuita dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 - L'assemblea all'inizio di ogni riunione elegge un segretario, se non già esistente, che provvede a redigere il verbale dell'adunanza, che sarà sottoscritto anche dal presidente. I soci, anche se assenti, possono chiedere copia dei verbali delle deliberazioni assembleari, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'associazione ed è composto da un numero variabile di membri da tre a nove. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' convocato dal presidente mediante avviso scritto da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 17 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e delle deliberazioni assembleari, nonché per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare, il consiglio:

- a) stabilisce le quote annuali di associazione;
- b) predispone il bilancio di esercizio, approva il bilancio preventivo e cura l'amministrazione dell'associazione;
- c) decide sulle attività e iniziative dell'associazione sulla base delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- d) conferisce e revoca procure;
- e) nomina, se del caso, un vice presidente che rappresenti l'associazione in caso di assenza del presidente
- f) delibera sull'ammissione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### PRESIDENTE

ART. 18 - Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio e di fronte a qualsiasi soggetto o autorità sono conferite al Presidente. Il Presidente in particolare:

- a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- b) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- c) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione compresa l'apertura di conto corrente e, previa delibera del consiglio direttivo, ricorrere anche al credito bancario, rilasciando garanzia in nome e per conto dell'associazione.

## ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19 – L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per scelta dei soci.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## TESORIERE

ART. 20 – Qualora lo ritenga utile o opportuno il consiglio direttivo può nominare tra i propri membri un Tesoriere. Se nominato il Tesoriere tiene la cassa dell'associazione, cura l'amministrazione e gli adempimenti contabili ed amministrativi.

## SEZIONI LOCALI

ART. 21 - L'associazione può attivare delle sezioni locali. La sezione locale assume la denominazione di BUON ABITARE sezione locale di (...) seguita dal nome della città. La sezione locale aderisce allo statuto generale dell'associazione assumendone diritti ed obblighi conseguenti. Ogni sezione locale è articolata con un coordinatore di sezione. I soci delle sezioni locali sono soci dell'associazione e partecipano alla vita associativa generale con i medesimi diritti e obblighi di tutti i soci. Il coordinatore della sezione locale è nominato dal consiglio direttivo dell'associazione su proposta dell'assemblea della sezione locale dei soci. Le sezioni locali non hanno autonomia gestionale né patrimoniale.



## PATRIMONIO – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI - RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO - LIBRI

ART. 22 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - Ai fini di cui al precedente art. 22, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività /diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 26 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

## SCIOGLIMENTO

ART. 27 - In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

## RINVIO

ART. 28 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

---

Approvato nell'assemblea del **27/02/2023**

Il segretario  
Francesca Bracali

Il presidente  
Elvio Martini